

CASO 22/2009

TROFEO CHALLENGER COLLE GUASCO – CITTA' DI ANCONA

Lega Navale Ancona, Ancona (AN) 18 ottobre 2009

Shaula III ITA-210 c. Silver Age ITA-12906

Regola 61.1(a) e 61.1(a)3 del Regolamento di Regata ISAF: informare il protestato. Definizione di 'parte interessata', Regola 63.4 parte interessata ed Appendice F2.1 del Regolamento di Regata ISAF: Procedure per appelli e richieste, Regola 11 del Regolamento di Regata ISAF: sulle stesse mure ingaggiati. Regola 70.1 del Regolamento di Regata ISAF. Regola 62.1(b) e Appendice A10(a) del Regolamento di Regata ISAF: Riparazione e Consigli per le riparazioni. Regola 90.3(a) Classifica.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Piero Occhetto ed Eugenio Torre (componenti), Marco Alberti e Giuseppe Russo (componenti supplenti) ed Anna Maria Bonomo (uditrice), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello proposto dalla barca Shaula III ITA-210, ricevuto a mezzo raccomandata del 1/12/2009, contro la decisione del Comitato per le Proteste del Trofeo Challenger Colle Guasco Città di Ancona, emessa il 18/10/2009 e recante la squalifica della barca appellante dalla prova della manifestazione, disputata il giorno 18/10/2009, avendo ricevuto la documentazione richiesta in data 25/11/2009.

Si premette che:

- a) a seguito di un incidente accaduto in partenza, Shaula III ITA-210 presentava protesta contro Silver Age ITA-12906;
- b) il Comitato per le Proteste dichiarava la protesta valida dopo aver accertato che Shaula III ITA-210, imbarcazione protestante non aveva gridato "protesto" immediatamente dopo l'incidente e non aveva tempestivamente informato Silver Age ITA-12906 dell'intenzione di protestare;
- c) dopo aver accertato la presenza di danni essendo rilevata 'la mancanza del pulpito di prua e delle draglie su metà mura di dritta dell'imbarcazione Shaula III ITA-210, sottovento, e che l'imbarcazione Silver Age si assume l'onere per risarcimento dei danni' il Comitato per le Proteste procedeva all'accertamento dei fatti identificando Shaula III ITA-210 come barca sottovento e Silver Age come barca al vento con possibilità di evitare il contatto, come erroneamente riportato nelle conclusioni.
- d) il Comitato per le Proteste squalificava Silver Age ITA-12906 con la motivazione: "Si squalifica la barca Silver Age ITA-12906 in quanto al vento si poteva tenere discosta dalla barca sottovento (R.10) e doveva evitare il contatto (R.14).".

Contro la suddetta decisione l'appellante Shaula III ITA-210 adduce i seguenti motivi:

- e) Shaula III ITA-210 proveniva da dietro in velocità mentre Silver Age ITA-12906 in prossimità della barca giuria si trovava limitata nella manovra dalla stessa che costituiva ostacolo sopravvento;

- f) Shaula III ITA-210 si ingaggiava aggressivamente cercando la collisione senza dare a Silver Age ITA-12906 spazio e tempo per manovrare;
- g) Shaula III ITA-210 non si è tenuta discosta né si è preoccupata di evitare la collisione;
- h) la partenza è stata data regolarmente e Silver Age ITA-12906 è stata regolarmente registrata come arrivata;
- i) il verbale di protesta non registra traccia delle sue obiezioni, che non hanno avuto seguito, circa la presenza di due componenti del CdP risultanti iscritti e partecipanti alla regata in oggetto;
- j) si dichiara non responsabile dei danni e chiede riparazione in merito agli stessi.

Il Presidente del Comitato per le Proteste

ha presentato le proprie osservazioni sottolineando quanto segue:

- k) L'udienza si è tenuta '*celermente*' senza verbalizzazioni visto che c'erano stati danni e le parti avevano dichiarato di aver raggiunto un accordo in merito agli stessi e di richiedere l'udienza per disporre di una decisione scritta ai soli fini assicurativi;
- l) Entrambe le parti, debitamente informate, avevano dichiarato di non sollevare obiezioni in merito alla composizione del CdP in quanto i due componenti regatanti non erano parte in causa e non avevano ambizioni di classifica;
- m) Il CdP non era costituito come da Normativa FIV a causa di una situazione di emergenza che aveva visto uno dei componenti regolarmente nominati abbandonare le sue funzioni a causa di un malore.
- n) L'udienza è stata aperta secondo quanto previsto dalla RR61.1(3) anche in assenza di bandiera di protesta e di richiamo alla voce vista la presenza di danni ed il ritiro di Shaula III ITA-210.
- o) Conferma di aver squalificato Silver Age ITA-12906 pe infrazione alla RR11 (e non alla RR10, come erroneamente indicato sul verbale della protesta) ed alla RR14, non avendo evitato il contatto tra il proprio boma e la sovrastruttura di Shaula III ITA-210, sopraggiungente da sottovento, pur avendo spazio per orzare;
- p) Conferma di aver concesso riparazione a Shaula III ITA-210 secondo quanto previsto dalla RR 62.1(b)

Sulle quanto sopra esposto va rilevato quanto segue:

La funzione di una corretta verbalizzazione di tutte le fasi della protesta, effettuata durante il corso dell'udienza e possibilmente controfirmata dalle parti è quella di fornire alla Giuria di secondo grado una base condivisa sullo svolgimento dell'udienza per poter fornire a tutte le parti le necessarie garanzie sulle procedure applicate e sulle interpretazioni delle regole alla base della decisione.

Per questo motivo la normativa pone agli ufficiali di regata impegnati nella discussione delle proteste l'obbligo di procedere a tale verbalizzazione.

Nel caso in esame, ove il verbale della procedura è stato evidentemente e dichiaratamente compilato a posteriori con numerose omissioni, inesattezze ed imprecisioni, risulta particolarmente difficile distinguere cosa sia stato frutto di un affrettato giudizio motivato dall'ap-

parente accordo delle parti e dall'incombere della premiazione, cosa di un ripensamento successivo delle parti magari dopo aver preso atto della reale consistenza economica dei danni, cosa di una manipolazione a posteriori da parte del CdP desideroso di rendere meno evidenti le proprie manchevolezze nel corso dell'udienza.

La presenza tra i componenti del CdP di due regatanti (quindi chiaramente parti interessate - RR63.4), uno dei quali nemmeno UdR (contrariamente a quanto previsto dalla normativa FIV) pone seri dubbi sulla regolarità dello svolgimento dell'udienza ed il fatto che le parti non abbiano sollevato obiezioni renderebbe la cosa meno rilevante solo se tale fatto fosse stato acclarato e regolarmente verbalizzato nel corso dell'udienza e non affermato a posteriori, in sede di appello.

L'omissione da parte del protestante della bandiera di protesta e del richiamo alla voce con le parole 'protesto', accertate dal CdP, rientra, in presenza dei danni evidenti, come accertato, in quanto previsto dalla RR61.1(a) che pone al protestante il solo obbligo di avvertire il protestato della propria intenzione di presentare protesta entro il tempo limite per la presentazione delle proteste (RR61.3).

Dell'assolvimento di tale obbligo non vi è traccia alcuna, né nel verbale dell'udienza, né nelle eccezioni presentate dall'appellante, né nelle conclusioni presentate dal CdP per cui questa Giuria di Appello non è in grado di stabilire se la protesta avesse titolo per essere dichiarata valida o meno.

Lo stesso accertamento dei fatti, inappellabile ai sensi della RR70.1, è estremamente lacunoso ed in particolare non acclara alcuni fatti di primaria importanza quali:

- il momento esatto dell'incidente (dichiarato solo dal protestante a circa 10" dal segnale di partenza);
- lo spazio tra le barche al momento in cui l'ingaggio è stato stabilito;
- lo spazio tra la barca al vento ed il battello del CdR al momento in cui l'ingaggio è stato stabilito ed al momento della collisione;
- lo spazio tra la barca al vento e la linea di partenza al momento in cui l'ingaggio è stato stabilito ed al momento della collisione;
- la manovra tenuta dal protestato durante tutto il corso dell'ingaggio, fino al contatto;
- la manovra tenuta dal protestante durante tutto il corso dell'ingaggio, fino al contatto;

In assenza di tali fatti accertati, risulta impossibile stabilire, a questa Giuria di Appello così come al giudice di primo grado quali altre regole possano essere state violate oltre alla dichiarata RR10, poi corretta in RR11, con particolare riferimento alle regole 14, 15, 16, e 17 che avrebbero potuto portare anche alla squalifica del protestante Shaula III ITA-210, come pure alla sua sola squalifica.

Il fatto che Silver Age ITA-12906 sia stata considerata arrivata dopo una regolare partenza, lamentato dall'appellante al punto h) è del tutto irrilevante dal momento che come previsto dalla RR90.3(a) *"Una regata avrà una classifica, se non è stata **annullata** e se una barca ha compiuto il percorso, in conformità alla regola 28.1, ed è **arrivata** entro il tempo limite, se applicabile, anche se si ritira dopo essere **arrivata** o viene squalificata"*

In ultimo il CdP dichiara nella sua decisione di concedere riparazione a Shaula III ITA-210 assegnandole la 'media dei punti' dando così applicazione all'Appendice A10(a) in un contesto (Shaula III ITA-210 ritirandosi dall'unica prova a calendario non disponeva di risultati tra i quali estrapolare una media) tale da rendere il provvedimento sicuramente inapplicabile, tant'è che Shaula III ITA-210 risulta ancora classificata DNF sulle classifiche ufficiali della manifestazione pubblicate sul sito del circolo organizzatore.

per questi motivi

la Giuria d'Appello accoglie l'appello in esame, annulla la decisione di primo grado e rinvia la decisione ad una nuova giuria di primo grado costituita rispettando la normativa e e la regola 63.4.

Così deciso in Genova il 27 febbraio 2010

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello
copia conforme all'originale